

CAMERA DEI DEPUTATI N. 331

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, MANFREDI, FERRARINI, CERUTTI, PAGANELLI, LUSSETTI, ANGELINI PIERO MARIO, PIERMARTINI, REBULLA, MARTUSCELLI, BONSIGNORE, GALLI, D'ADDARIO, MILANI, FORNASARI, CACCIA, STEGAGNINI

Presentata il 2 luglio 1987

Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a ripresentare in questa legislatura il complesso, e a volte faticoso, lavoro svolto dalle Commissioni lavori pubblici e difesa, per arrivare ad approvare una legge in grado di varare un programma di nuove caserme.

La presente proposta di legge è, quindi, il frutto di quel lavoro e ritengo doveroso presentarla, non tanto e solo a titolo personale, ma nella qualità di Presidente della Commissione lavori pubblici nella passata legislatura. L'obiettivo che mi prefiggo è, quindi, quello di fare in modo che il complesso lavoro già svolto non vada interamente perduto e questo quale mio personale tributo all'operato della Commissione.

Il patrimonio infrastrutturale delle forze armate, ed in particolare dell'esercito, rappresenta la « sintesi immobiliare » della storia del Paese. Ancora oggi,

infatti, tale patrimonio è frutto dell'eredità ricevuta a conclusione del Risorgimento e delle alterne vicende politiche e militari che si sono susseguite fino ai nostri giorni.

Le infrastrutture di cui dispone l'esercito, per esempio, costituiscono una pluralità di immobili che, in buona parte, per originaria destinazione ed ubicazione, mal si prestano a soddisfare le esigenze di vita delle forze armate e l'imperativo della sua costante preparazione, efficienza e « credibilità ».

Tale patrimonio infatti, è formato, per la parte più significativa, da circa 1.500 immobili un terzo dei quali, di primaria importanza, è costituito da caserme, di varie dimensioni e differenti tipologie, destinate alle unità di impiego ai principali enti addestrativi e territoriali.

Tali caserme sono state costruite in epoche diverse e precisamente:

il 20 per cento, prima del 1900;
il 30 per cento, tra il 1900 e il 1935;
il 40 per cento, tra il 1935 e il 1945;
il 10 per cento, dopo il 1945;

sul piano qualitativo e funzionale, possono essere considerate:

n. 150, adeguate alle attuali esigenze degli utenti;

n. 200, accettabili ma non a livello ottimale;

n. 150, inadeguate ed, in molti casi, da abbandonare.

Peraltro, le limitate disponibilità finanziarie del bilancio ordinario del Ministero della difesa hanno consentito finora solo di procedere all'attuazione di programmi volti, mediante lavori di ammodernamento, al miglioramento delle condizioni di vita del personale ed al puro e semplice mantenimento del vasto patrimonio infrastrutturale disponibile e hanno impedito di procedere a programmi di vero e proprio rinnovamento infrastrutturale.

Si nota, in sostanza, un preoccupante invecchiamento degli immobili militari, reso irreversibile in assenza delle disponibilità finanziarie che permettano di varare un programma di nuove realizzazioni.

Proprio la piena consapevolezza di questa situazione erano sottese alle proposte di legge presentate nella passata legislatura con i numeri 229, 344, 1922.

Per l'esame di queste proposte nella IX legislatura era stato costituito un comitato ristretto presso le Commissioni lavori pubblici e difesa della Camera, relatore l'onorevole Balzardi.

Esso ha unificato le varie proposte in materia di rilocalizzazione delle infrastrutture militari, ed ha prodotto un testo del quale è stata ottenuta l'assegnazione in sede legislativa. Tale testo rappresenta un modello normativo di intervento per una nuova progettualità urbana riprendendo l'originaria idea contenuta nella proposta di legge n. 1922.

Purtroppo, l'anticipata fine della legislatura ha impedito la conclusione dell'esame del provvedimento, proprio nel momento in cui esso aveva ottenuto larghi consensi ed era stato assegnato in sede legislativa.

Da ciò, come ho già detto, l'opportunità della ripresentazione del provvedimento.

Il testo delle Commissioni, come ho ricordato, ha accolto lo spunto contenuto nella proposta di legge n. 1922, da me presentata, teso a sovvenire alle considerevoli necessità finanziarie che un programma di rilocalizzazione degli insediamenti militari comporta, prevedendo che una parte delle disponibilità sia ricavata dall'alienazione degli immobili che le autorità militari stesse ritengano opportuno dismettere, perché non più rispondenti alle loro esigenze funzionali.

Considerata questa finalità, l'attuale meccanismo delle permutate di immobili demaniali ed immobili di proprietà comunale si è rivelato non adatto allo scopo, sia per la destinazione urbanistica prevalente impressa dai piani regolatori vigenti alle aree occupate da apprestamenti militari, sia per la posizione, sostanzialmente monopolistica, nella quale viene a trovarsi l'ente pubblico e che lo porta a deprimere il valore degli immobili da permutare.

Nella consapevolezza, invece dell'enorme valore commerciale che le aree militari hanno acquisito, per il fatto stesso di essersi venute a trovare in posizioni, una volta periferiche ed ora centrali, in molte città, il testo prevede un meccanismo tendente a riconoscere il massimo del valore compatibile con le esigenze pubbliche. Ciò determina un meccanismo di autofinanziamento, almeno parziale, dei programmi di reinfrustrutturazione militare.

Pur avendo ben presente quest'esigenza nondimeno preoccupazione costante delle Commissioni è stata quella di trovare un meccanismo che assicurasse ai comuni un ruolo privilegiato nel pilotare il riutilizzo urbanistico degli ampi territori ove attualmente sono collocati gli immobili da dismettere. Da ciò la previsione

che spetti ai comuni individuare nuove destinazioni urbanistiche per gli immobili dismessi, in modo da valorizzarli economicamente, facendo assumere ad essi le vocazioni edificatorie che derivano naturalmente dal contesto urbanistico nel quale sono inserite.

Ma ancor più, il ruolo trainante che il comune dovrà svolgere in quest'operazione è assicurato dalla prelazione ad esso accordata, sia singolo sia consorziato con altri enti pubblici locali ovvero amministrazioni od aziende pubbliche e private. In tal modo viene data al comune

la possibilità di assumere il ruolo del coordinatore degli interventi di recupero urbanistico, ricorrendo a tutta la gamma della strumentazione giuridica che la dottrina e la prassi hanno recentemente individuato e percorso sotto la dizione di « urbanistica contrattata ». Di urbanistica, cioè, nella quale attraverso una articolata gamma di strumenti giuridici (convenzioni, intese operative ed altro) e atti amministrativi tipici del comune (variante di piano e così via) si realizza una felice sintesi fra interesse pubblico ed iniziativa privata.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Programma decennale).

1. Al fine di garantire la funzionalità di enti, comandi e reparti delle forze armate e dell'arma dei carabinieri, consentire una alternativa utilizzazione degli immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche mediante la loro cessione, nonché contribuire a rendere più moderne le città tramite il riuso di aree e immobili dismessi è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.500 miliardi, affinché il Ministero della difesa, avvalendosi degli organi tecnici del Ministero, delle Forze armate e dell'Arma, provveda a realizzare un programma decennale di costruzione di opere militari, ed infrastrutture funzionalmente connesse, nonché di dismissione di immobili. Tale programma e le relative attività realizzate sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

ART. 2.

(Procedimento per l'adozione del programma e dei piani).

1. Il programma di cui all'articolo 1 è formulato dal Ministro della difesa, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna forza armata e dell'arma dei carabinieri, concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, tenuti presenti gli obiettivi unitari della difesa. Il programma è trasmesso dalle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro sessanta giorni e nei successivi trenta giorni è adottato con decreto del Ministro della difesa.

2. Il programma è attuato secondo piani triennali ed un piano annuale a consuntivo formulati dal Ministro della

difesa secondo le previsioni del programma decennale. I piani sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Ogni modificazione del programma è adottata con il procedimento di cui al presente articolo.

ART. 3.

(Compiti del Ministero della difesa).

1. Il Ministero della difesa provvede all'attuazione dei piani di cui all'articolo 2, ed in particolare cura:

a) la costruzione delle nuove opere militari e relative infrastrutture funzionalmente connesse, degli apprestamenti difensivi, operativi, tecnici e logistici, compresi gli edifici destinati a scuole militari, caserme, alloggiamenti per il personale ed immobili patrimoniali in genere, comunque destinati ad usi militari, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di quelle esistenti, mediante affidamento in concessione o in appalto dei relativi lavori secondo le disposizioni dell'articolo 5;

b) l'alienazione dei beni immobili secondo quanto previsto dall'articolo 4;

c) l'acquisizione delle aree necessarie per l'attuazione del programma, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

d) l'utilizzazione delle eccedenze di cui al comma 4 dell'articolo 5 anche in aree geografiche diverse da quelle di provenienza.

2. I contratti sono adottati previo parere del comitato di cui all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrato di un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali e del

Ministero dell'ambiente, che tiene luogo di ogni altro parere ed autorizzazione di organi dello Stato previsti dalle vigenti disposizioni. Si applica l'ultimo comma del predetto articolo 23.

ART. 4.

(Dismissioni e cessioni).

1. Il Ministro della difesa, in relazione all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili, aree e fabbricati, di pertinenza delle forze armate e dell'arma dei carabinieri da dismettere, sentiti il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro per i beni culturali e ambientali. Tale individuazione, in deroga ad ogni altra disposizione determina l'inclusione degli immobili nel patrimonio disponibile del Ministero della difesa, che è autorizzato ad assumere ogni atto ad essi relativo, compresa l'alienazione, ai sensi e per le finalità della presente legge.

2. L'individuazione di cui al comma 1 può essere integrata e modificata con le modalità previste dal medesimo comma.

3. L'individuazione dei beni immobili da dismettere è comunicata ai competenti enti locali territoriali e il comune nel quale sono situati tali immobili provvede alla modificazione delle destinazioni d'uso degli stessi attraverso variante dello strumento urbanistico, adeguandole a quelle delle zone omogenee in cui sono inseriti.

4. Nel caso di particolare interesse urbanistico e culturale del patrimonio di immobili ed aree da dismettere, il comune ne definisce un'organica utilizzazione secondo un programma oggetto di convenzione tra comune, regione e ministero che provveda a garantire le finalità della presente legge come individuate dall'articolo 1.

5. Il valore degli immobili è determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base della nuova destinazione d'uso.

6. Al comune anche consorziato con altri enti pubblici locali ovvero ammini-

strazioni o aziende pubbliche ubicate nei territori di competenza o con privati, è attribuito diritto di prelazione sulla alienazione. A tal fine il Ministro della difesa comunica al comune, alla provincia ed alla regione il valore degli immobili che intende alienare, come determinato ai sensi del comma 5. Il corrispettivo può essere costituito, in tutto o in parte, da beni immobili di proprietà comunale da ricevere in permuta dei beni da dismettere.

7. Il comune deve esercitare il diritto di prelazione entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 6. Trascorso tale termine possono esercitare il medesimo diritto la provincia e la regione, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni da esso.

8. Il versamento del corrispettivo ovvero il trasferimento dei beni immobili dati in permuta, deve avvenire entro un anno dalla data di esercizio del diritto di prelazione.

9. Qualora vi sia rinuncia al diritto di prelazione ovvero siano trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, gli immobili sono posti in vendita per pubblici incanti al prezzo base di cui al comma 5. Modalità e tempi dei pubblici incanti sono comunicati al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti.

ART. 5.

(Aree geografiche di intervento).

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono ripartiti secondo i limiti di giurisdizione territoriale delle regioni militari esistenti.

2. Per motivi di sicurezza e riservatezza le opere comprese in ciascuna area geografica individuata ai sensi del comma 1 possono formare oggetto di più concessioni unitarie di progettazione ed esecuzione da affidarsi, mediante apposita convenzione, a società, consorzi, imprese o loro associazioni temporanee, di fiducia dell'amministrazione della difesa in deroga alle disposizioni vigenti.

3. Le concessioni di cui al comma 2 hanno, inoltre, per oggetto:

a) la vendita a pubblici incanti e anche per lotti separati, con le procedure di cui all'articolo 4 degli immobili da dismettere siti nella rispettiva area geografica;

b) il reperimento delle aree necessarie per l'attuazione del programma e l'espletamento di quanto necessario per la loro acquisizione per conto del Ministero della difesa;

c) la costruzione o l'acquisto di alloggi di servizio, mediante contratto di compravendita o permuta di aree e fabbricati, ai sensi dell'articolo 7.

4. La convenzione di cui al comma 2 deve, tra l'altro, prevedere che i concessionari assumano l'obbligo di effettuare la vendita ai pubblici incanti di cui alla lettera a) del comma 3, di scomputare le somme di aggiudicazione dal corrispettivo della concessione e, in caso di eccedenza, di riversarle al Ministero della difesa.

5. Le opere da realizzare sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili; possono essere dichiarate richiedenti speciali misure di sicurezza agli effetti della legge 8 agosto 1971, n. 584 e per esse si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 6.

*(Concessioni mutui
alle province ed ai comuni).*

1. La cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzata a concedere prestiti fino all'importo di lire 1.500 miliardi alle province e comuni per l'acquisizione degli immobili, in cessione ai sensi della presente legge, entro il 31 dicembre 1987.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, potranno essere individuati altri istituti di credito autorizzati, anche in deroga

alle disposizioni valutarie, a concedere mutui ai sensi del comma 1.

ART. 7.

*(Alloggi di servizio
e cooperative).*

1. La realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, da realizzare su parte delle aree disponibili ovvero su altre aree indicate dal Ministero della difesa, può essere oggetto della concessione di cui all'articolo 6.

2. Il Ministero della difesa può cedere in uso novantanovenne aree di sua pertinenza a cooperative edilizie di personale dipendente, militare e civile.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. È autorizzata la spesa di lire 2.500 miliardi negli anni finanziari 1987-1996. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge per il 1987, 1988 e 1989, valutati in lire 150 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1987 e relativa proiezione triennale.

2. Per sopperire alle necessità finanziarie del programma, è autorizzato, inoltre, l'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione di immobili in uso alle forze armate e all'arma dei carabinieri secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.